



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

4987.21

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- ENRICO MANZON - Presidente -
- ANGELINA-MARIA PERRINO - Consigliere -
- PAOLO CATALLOZZI - Consigliere -
- MARIA GIULIA PUTATURO - Consigliere -
- DONATI VISCIDO DI NOCERA
- GIAN ANDREA CHIESI - Rel. Consigliere - Rep.

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

Ud. 26/11/2020 - CC

CPOM 4987

R.G.N. 10610/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10610-2017 proposto da:

(omissis) S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE

PER LE PROVINCE SICILIANE, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. (omissis)), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. (omissis) (omissis), unitamente alla quale è dom.ta ope legis presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elett.te dom.to in (omissis)

(omissis) , presso lo studio del dr. (omissis)

(omissis);

- intimato -

4654
2010

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (omissis)), in persona del Direttore *p.t.*, legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rapp. e dif.;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3520/16/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, sez. st. di SIRACUSA, depositata l'11/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;
rilevato che (omissis) impugnò, innanzi alla C.T.P. di Siracusa, 42 cartelle di pagamento;
che l'adita Commissione, con sentenza 379/04/13, dichiarato in via preliminare il difetto di giurisdizione rispetto alle cartelle di pagamento relative a carichi contributivi I.N.P.S. ed a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, rigettò, con rifermento alle residue cartelle - recanti carichi tributari - il ricorso del contribuente;
che tale decisione fu appellata da (omissis) innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Siracusa, la quale, con sentenza 3520/16/16, depositata l'11.10.2016, accolse il ricorso rilevando - per quanto in questa sede ancora interessa - come, relativamente alle cartelle di pagamento notificate a mani del portiere dello stabile di residenza del contribuente, l'Ufficio non avesse dato prova di avere provveduto all'invio, al (omissis) , dell'avviso di avvenuta consegna della notifica a mani del portiere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, così violando l'art. 139, comma 4, cod. proc. civ.;



che avverso tale decisione la (omissis) S.P.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, con controricorso di tenore adesivo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE, mentre è rimasto intimato il (omissis); considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 139 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto nulla la notifica delle cartelle di pagamento concernenti i carichi tributari, per difettare la prova dell'avvenuto inoltro, al contribuente, della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 139 cit., mediante raccomandata con avviso di ricevimento; che il motivo è fondato; che l'art. 139 cod. proc. civ. prevede, ai suoi commi 3 e 4, che *"in mancanza delle persone indicate nel comma precedente"* - e, cioè, del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) - *"la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda..."*: nel qual caso, *"il portiere...deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata"*; che la norma, dunque, non dissimilmente da quanto previsto dall'art. 660, ult. comma, cod. proc. civ., prescrive - a pena di nullità della notifica (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U, 31.7.2017, n. 18992, Rv. 645134-01) - la mera spedizione dell'avviso in questione, senza che sia necessaria, altresì, la prova della sua ricezione da parte del destinatario: tant'è che il tempo di perfezionamento della notifica stessa si identifica con quello

della consegna dell'atto alla persona comunque inserita nella sfera di conoscibilità del destinatario (e non con quello della ricezione dell'avviso da parte del destinatario), sia pure stavolta latamente intesa, siccome identificata in base ora ai rapporti giuridici nascenti dal portierato in un fabbricato per civili abitazioni ed agli obblighi in capo al portiere in favore dei singoli occupanti, ora a quei rapporti non più giuridici, ma comunque di solidarietà sociale, che si presume si intrattengano, se non con i vicini, almeno e se non altro col vicino che liberamente e spontaneamente accetti di ricevere la copia dell'atto per curarne poi la materiale consegna (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U, 31.7.2017, n. 18992, Rv. 645134-01, cit.);

che, nel ritenere al contrario necessario, ai fini della validità della notifica delle cartelle di pagamento in questione, l'avvenuto inoltro, al (omissis), della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 139 cod. proc. civ. mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la C.T.R. ha dunque disatteso tali principi;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. esteso la propria cognizione alla validità (nella specie, negata) della notifica di sette cartelle di pagamento, diverse da quelle portanti carichi tributari, nonostante la questione fosse coperta dal giudicato interno formatosi sul difetto di giurisdizione dichiarato, rispetto ad esse, dalla C.T.P.;

che il motivo è inammissibile;

che dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato comprendere a quali cartelle di pagamento faccia riferimento la

C.T.R., allorché afferma che *"l'ufficio...non ha prodotto le [relative] relate di notifica"*; né, a ben vedere, parte ricorrente ha trascritto, ai fini della specificità del motivo di ricorso (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), l'atto di appello del (omissis), così precludendo al Collegio di valutare (a) se effettivamente sulla questione di giurisdizione si era formato il dedotto giudicato interno, nonché (b) a quali cartelle era conseguentemente limitato l'effetto devolutivo dell'appello e, infine, (c) se quelle in questione erano cartelle rientranti o meno tra quelle ancora soggette alla giurisdizione della giudice tributario (arg. da Sez. 1, 2.2.2017, n. 2771, Rv. 643715-01); che l'accoglimento del primo motivo di ricorso determina la cassazione della impugnata decisione e rinvio alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st.di Siracusa, in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, con conseguente assorbimento del terzo mezzo di gravame, con il quale parte ricorrente si è doluta della erronea ripartizione dell'onere delle spese di lite, in primo come in secondo grado, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento che viene disposto della sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio (Cass., Sez. 6-2, 6.2.2017, n. 3069, Rv. 642575-01);

P.Q.M.


Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo. Per l'effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, affinché si attenga ai



principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26.11.2020.

Il Presidente
Dr. Enrico Manzon



Depositato in Cancelleria

Oggi. **24 FEB. 2021**.....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Ursai

